

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIDE ATZENI - Presidente Rel.

Dott. ERICA PASSALALPI - Giudice

Dott. DANIELA MELE - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 362 e 497 del Ruolo Generale dell'anno 2021 vertente

TRA

G.C., rappresentato e difeso dall'Avvocato ...ed elettivamente domiciliato in Loano, via ...

RICORRENTE

E

L.M., rappresentata e difesa dall'Avvocato ...ed elettivamente domiciliata in..., via ...

RESISTENTE

E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede

OGGETTO: separazione giudiziale

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi L.M. e G.C. era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito di entrambe le parti e dalle accuse che si rivolgono con i rispettivi scritti difensivi. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi L.M. e G.C..

Per quanto poi concerne la domanda di addebito proposta dalla resistente L.M. nei confronti del marito, si rileva che la pronuncia di addebito a norma dell'art. 151 co² c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza: Cass. civ. 4656/86; Cass.civ., sez. I 21/8/97 n. 7817; Cass.civ. sez. I 11/12/98 n. 12489; Cass. civ. sez I . 18/3/99 n. 2444; Cass. civ. sez. I 9/6/2000 N. 7859); inoltre, al fine di decidere sulla domanda di addebito il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il contegno tenuto dal ricorrente G.C. nei confronti della moglie L.M. integri senza alcun dubbio quel "comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio" che, come testè evidenziato, è tale da integrare i presupposti dell'addebito della responsabilità della separazione coniugale.

Al riguardo va infatti evidenziato che all'udienza presidenziale svoltasi in data 19.5.2021 il ricorrente ha ammesso di aver intrattenuto nel corso della convivenza matrimoniale una relazione extraconiugale con terza persona (cfr le dichiarazioni da esso rese nel corso dell'udienza: "oggi sono di fatto domiciliato a L. Via A. 480/5 in un immobile che conduco in locazione e per cui pago un canone di 400 Euro, in questo appartamento vivo con M.B., vivo con lei da quando mi hanno buttato fuori di casa, ho una relazione con questa signora da una decina d'anni, con noi vive anche il figlio della signora che ha circa 7 anni, il padre di questo bambino non l'ha voluto riconoscere e lei l'ha cresciuto da sola").

Sotto tale aspetto va anche evidenziato che all'esito del giudizio non è stata raggiunta la prova in ordine al fatto che nel momento in cui il Sig. G. ha intrapreso la relazione extraconiugale in esame - ovvero sia nell'anno 2011 - i rapporti tra le parti si fossero già irreversibilmente deteriorati, prova che costituiva suo preciso onere fornire stante il condivisibile insegnamento della Suprema Corte e della migliore giurisprudenza di merito in base al quale "l'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma c.c.), tale da giustificare la separazione. Spetta dunque all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale, sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse" (Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n.10823); "l'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l'addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso. La violazione dell'obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il

cd. id quod plerumque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l'obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale. Per andare esente dalla pronuncia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto" (Tribunale Venezia sez. II, 15/04/2020, n.653). Peraltro nel caso di specie il fatto che al momento dell'instaurazione della detta relazione extraconiugale i rapporti tra le parti fossero già definitivamente compromessi pare essere decisamente da escludere, considerato che circa 3 anni dopo l'inizio della relazione le parti hanno avuto la figlia secondogenita I., in oggi di anni 8.

Viceversa, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine a comportamenti ostili e/o offensivi e/o contrari ai doveri del matrimonio in ipotesi tenuti dalla moglie; al riguardo va in particolare evidenziato che all'esito del giudizio non è emersa la prova in ordine al fatto - dedotto dal Sig. G. nelle proprie difese - che anche la Sig.ra L., nel corso della convivenza tra le parti, abbia intrattenuto relazioni extraconiugali con terzi soggetti.

La domanda di addebito proposta dalla resistente deve pertanto trovare accoglimento.

Venendo ora a trattare delle ulteriori domande conseguenti alla separazione proposte dalle parti, e per quanto innanzitutto concerne il regime di affido, di collocazione abitativa e di visita delle figlie minori delle stesse I. ed I. (rispettivamente di anni 15 e 8), non può innanzitutto trovare accoglimento la domanda proposta dalla resistente al fine di ottenere l'affido in via esclusiva delle minori, non risultando dagli atti di causa che il padre abbia tenuto nei confronti di queste ultime condotte non adeguate e/o comunque non confacenti agli interessi ed alle esigenze delle stesse che siano tali da indurre a ritenere opportuna una deroga alla regola generale dell'affido condiviso stabilita dal codice civile.

Viceversa, risulta dalle relazioni in atti, redatte dai Servizi Sociali del Comune di Loano in data 22.9.2021 ed in data 22.4.2022 (oltre che dalle allegate relazioni redatte dall'educatrice che ha seguito gli incontri padre/figlie), che il ricorrente nell'ultimo anno ha frequentato regolarmente gli incontri protetti calendarizzati dal Servizi Sociali su incarico del Presidente del Tribunale, e che nel corso degli incontri si è comportato in modo adeguato ed è anche riuscito ad instaurare con la figlia minore I. un buon rapporto affettivo (cfr la relazione redatta dai Servizi Sociali in data 22.9.2021, ove si legge: "gli incontri sono stati organizzati circa uno ogni dieci giorni. Le ragazzine inizialmente sono più sospettose e ritirate, ma col procedere dell'incontro l'atmosfera si fa più rilassata....l'uomo, da quanto riferito dall'educatrice, è sempre adeguato, propositivo senza imporre nulla che le figlie non vogliano fare"; cfr inoltre, a mero titolo esemplificativo, la relazione redatta dall'educatrice con riferimento all'incontro tenutosi in data 10.2.2022: "una volta finita la merenda la piccola chiede al papà se possono giocare insieme. Lui la prende per mano, la fa salire sull'altalena e insieme si mettono a giocare. La piccola chiede al papà se può giocare con lei a nascondino come l'altra volta. Lui risponde di sì. Inizia dunque

a contare e la piccola si nasconde. Il papà inizia a cercarla e giocano insieme. La piccola sale sullo scivolo e chiede al papà se la può far scendere da lì e si butta tra le braccia del papà....").

È inoltre pacifico in causa che il sig. G. ha sempre provveduto regolarmente a versare alla resistente il contributo al mantenimento delle figlie minori posto a suo carico dal Presidente del Tribunale all'udienza del 19.5.2021.

Il fatto poi che i rapporti tra le parti siano ancora caratterizzati da una notevole conflittualità non assume - allo stato - rilevanza determinante ai fini che qui interessano, considerato che secondo il costante e consolidato insegnamento della Suprema Corte la mera sussistenza di una situazione di difficoltà di dialogo e di incomprensione tra i genitori non è sufficiente, di per sé sola, a giustificare la deroga alla regola generale dell'affido condiviso, potendo al limite la stessa rendere necessario - qualora il disaccordo tra i genitori continui a protrarsi e finisca per diventare eccessivamente pregiudizievole per i figli, dando luogo ad una impossibilità di svolgimento della funzione genitoriale o ad una eccessiva difficoltà nello svolgimento della funzione medesima - il ricorso a misure di altra natura (quale ad esempio, ove ciò sia indispensabile per tutelare il superiore interesse alla crescita sana ed equilibrata dei figli minori, quella dell'affido degli stessi ai Servizi Sociali territorialmente competenti).

In considerazione di tali circostanze le figlie minori devono dunque essere affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa stabile presso la madre.

Per quanto poi concerne la determinazione delle modalità e delle tempistiche degli incontri padre/figlie, il Tribunale ritiene necessario procedere ad una diversificazione della regolamentazione delle visite tra il ricorrente e la figlia minore I. rispetto alle visite tra di esso e la figlia minore I..

Al riguardo va infatti evidenziato che mentre all'esito degli incontri protetti il Sig. G. è riuscito ad instaurare un buon rapporto affettivo con la minore I. - circostanza questa che induce a ritenere che le visite padre/figlia possano in questo caso essere ormai normalizzate e liberalizzate, con la previsione dunque di un regime di incontri e di frequentazione "standard" - non può invece pervenirsi alle stesse conclusioni per quanto concerne il rapporto tra il ricorrente e la figlia I.. Dalle relazioni dei Servizi Sociali e dell'educatrice che ha seguito gli incontri è infatti emersa la sussistenza e la persistenza di considerevoli problematiche nel rapporto del padre con I., avendo quest'ultima tenuto nei confronti del genitore un atteggiamento improntato a chiusura (per motivi verosimilmente risalenti alle dinamiche dei rapporti interpersonali sussistenti all'epoca della coabitazione dei componenti del nucleo familiare) di fronte ai pur volenterosi e costanti tentativi del Sig. G. di instaurare anche con lei un rapporto di affetto, di dialogo e di comunicazione analogo a quello che esso è invece riuscito ad stabilire con la figlia più piccola (cfr sul punto le relazioni redatte dall'educatrice, dalle quali peraltro è anche dato riscontrare che nel corso degli incontri I. è non di rado passata da un iniziale atteggiamento di diffidenza e di apparente scarsa disponibilità al dialogo ad un atteggiamento di maggiore disponibilità ed apertura nei confronti del ricorrente; nella relazione dell'incontro tenutosi in data 24.8.2021 ad esempio si legge: "mentre parliamo del pranzo, la figlia grande chiede al padre se le può portare a mangiare il sushi; il padre sorridendo le chiede: "come mai ti piace il pesce crudo?" lei risponde che le piace tanto perché sono delle cose nuove che vorrebbe provare, poi aggiunge che ci sono anche tante altre cose facendogli vedere il menu sul telefono. Lui chiede dove si trova il posto per mangiare e lei gli risponde che è a

Loano, lui dice che non c'è problema e ci possiamo organizzare per una prossima volta. Appare che negli ultimi momenti dell'incontro la figlia grande inizia a sciogliersi un po' parlando con il padre e giocando insieme a lui e nascondendo una moneta alla piccola...mentre camminiamo verso il luogo di incontro con la mamma le figlie giocando cercano di mettere in difficoltà il padre chiedendogli di fare dei calcoli...lui risponde sbagliando appositamente per far ridere le ragazze chiedendo di fagli altre domande"; nella relazione del 10.3.2022 poi si legge: "il papà...viene a sedersi accanto alla figlia grande. Lei dunque cerca sul telefono i suoi lavori e alla fine ne mostra solo 2 dicendo che gli altri li ha cancellati. Il papà le fa i complimenti e lei lo ringrazia. Dopodichè apre di nuovo il telefono e mostra altri 2 lavori dicendo "ho trovato anche questi". Per la prima volta la figlia grande appare contenta di parlare con suo papà"). Tale situazione relazionale, evidentemente ancora in divenire ed ancora caratterizzata da una certa fluidità, induce pertanto a ritenere opportuno disporre allo stato una prosecuzione degli incontri protetti tra il ricorrente e la minore I..

Ciò premesso il Tribunale, tenuto conto delle circostanze testè evidenziate, stima opportuno provvedere sul punto in esame nei termini seguenti:

"dispone l'affido delle figlie minori delle parti I. ed I. in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa delle stesse presso la madre; il padre potrà vedere la figlia minore I. nell'ambito di incontri protetti che verranno calendarizzati tempo per tempo dai Servizi Sociali territorialmente competenti; qualora tali incontri abbiano esito positivo i Servizi Sociali potranno procedere alla calendarizzazione di incontri liberi, previa audizione della minore e sempre che ciò non si riveli pregiudizievole per la sana e serena crescita della stessa; il padre potrà tenere con sé la figlia minore I. a fine settimana alternati dalle ore 9,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, nonché un pomeriggio infrasettimanale; la minore I. trascorrerà inoltre con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie (alternativamente comprendenti il giorno di Natale ed il giorno di C.), 3 giorni durante le vacanze pasquali (alternativamente comprendenti il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, nonché, ad anni alterni, il giorno del compleanno".

I Servizi Sociali territorialmente competenti provvederanno inoltre ad organizzare un percorso di sostegno psicologico in favore della figlia minore I..

Stante la considerevole conflittualità che ancora caratterizza i rapporti tra le parti, le stesse devono essere inoltre invitate ad intraprendere un percorso congiunto di mediazione familiare.

Per quanto poi concerne il contributo al mantenimento delle figlie minori da porre a carico del padre quale genitore non collocatario, va evidenziato: 1) che il ricorrente all'udienza presidenziale ha dichiarato di svolgere attività lavorativa quale artigiano edile (titolare di una ditta individuale), e di ritrarre da tale attività un reddito mensile netto pari a circa Euro 1.300,00; 2) che tuttavia esso nelle successive difese ha dichiarato, dandone anche prova mediante le proprie produzioni documentali, di aver provveduto nel giugno del 2021 a chiudere la propria ditta individuale, evidenziando di essere stato costretto a procedere a tale chiusura a causa della riduzione dell'attività lavorativa causata dalla pandemia da COVID 19; 3) che esso nelle proprie difese finali ha tuttavia dichiarato di svolgere ancora attualmente attività lavorativa quale artigiano edile, sia pure in modo non regolarizzato; 4) che è pacifico in causa che esso abbia sempre provveduto - e stia tuttora provvedendo - a versare

regolarmente gli importi di cui agli assegni di mantenimento posti a suo carico in sede di udienza presidenziale, ciò da cui è dato desumere, allo stato, che i suoi redditi attuali sono comunque di entità tale da permettergli di continuare a versare gli importi medesimi nella stessa misura stabilita dal Presidente del Tribunale; 5) che esso abita in un alloggio sito in L. preso in locazione per un canone mensile di Euro 400,00, nel quale risiede assieme alla propria compagna ed al figlio minore di quest'ultima; 6) che esso ha dedotto che la propria compagna svolge attività lavorativa alle dipendenze di un'impresa di pulizie per uno stipendio pari a circa Euro 600,00/700,00 mensili netti, ciò da cui è dato desumere che le spese per la locazione dell'alloggio siano da esso sostenute anche grazie al contributo economico della propria compagna; 7) che la resistente svolge attività lavorativa quale collaboratrice familiare non regolarizzata, attività dalla quale - secondo quanto da essa dichiarato in sede di udienza presidenziale - ritrae un reddito pari a circa Euro 500,00 mensili netti; 8) che con tali esigue entrate essa deve far fronte - in modo prevalente rispetto al marito - sia alle esigenze personali proprie che alle esigenze personali delle figlie minori con essa conviventi; 9) che le esigenze personali e di vita delle figlie minori sono sicuramente aumentate rispetto all'epoca in cui sono stati adottati i provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti (è infatti circostanza notoria che le esigenze dei figli minori aumentano con la crescita degli stessi); 10) che la resistente risiede assieme alle figlie minori nella ex casa coniugale sita in B.S.S., per la quale deve corrispondere un canone di locazione pari ad Euro 400,00 mensili.

Ciò premesso, il Tribunale, tenuto conto delle circostanze testè evidenziate ed in particolare delle condizioni economiche delle parti nonché delle esigenze personali e di vita delle figlie minori desumibili dalla loro età, stima opportuno provvedere sul punto in esame nei termini seguenti:

"pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori I. ed I., la somma di Euro 300,00 mensili (pari ad Euro 150,00 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative".

Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le "spese ordinarie", anche se paramtrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una "spesa ordinaria" in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle "spese straordinarie". Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi

quali "spese ordinarie", tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006).

Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle "spese ordinarie" ed altre volte qualificate come "spese straordinarie", si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. "cure ordinarie", come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi "spesa ordinaria" essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come "straordinarie" le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011). Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come "spesa straordinaria", od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).

In caso di separazione personale fra i coniugi, il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. In tema di separazione personale tra i coniugi, le condizioni per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. D'altro canto, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento occorre, ai sensi dell'art. 156 c.c. comma 2, avere riguardo "alle circostanze e ai redditi dell'obbligato" intendendosi per circostanze tutti quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.

Ciò premesso, va evidenziato che dalle risultanze probatorie emerse all'esito del giudizio è dato desumere che le possibilità di produrre reddito da attività lavorativa del ricorrente sono superiori - quantomeno potenzialmente - rispetto a quelle della resistente; al riguardo va tra l'altro sottolineato che il fatto che il settore lavorativo del ricorrente (quello dell'edilizia) sia notoriamente in netta ripresa ed espansione a seguito del venire meno delle restrizioni alla libertà di circolazione stabilite dalla

normativa adottata per far fronte alla pandemia da COVID 19 induce a ben sperare circa la possibilità per il Sig. G. di reperire, in un prossimo futuro, nuove opportunità lavorative dalle quali poter ritrarre il reddito necessario a consentirgli di contribuire in modo significativo al sostentamento - oltre che delle proprie figlie - anche della resistente.

Quanto al contributo per il mantenimento della moglie appare, pertanto, congruo l'importo mensile pari ad Euro 180,00 già disposto dal Presidente del Tribunale in sede di determinazione delle condizioni provvisorie di separazione.

Stante l'esito della controversia devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione rigettata, così dispone:

- 1) dichiara la separazione personale di L.M. e G.C., coniugi per matrimonio contratto in Toirano (SV) il 5/8/2006, con addebito della responsabilità della separazione al marito G.C.;
- 2) dispone l'affido delle figlie minori delle parti I. ed I. in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa delle stesse presso la madre; il padre potrà vedere la figlia minore I. nell'ambito di incontri protetti che verranno calendarizzati tempo per tempo dai Servizi Sociali territorialmente competenti; qualora tali incontri abbiano esito positivo i Servizi Sociali potranno procedere alla calendarizzazione di incontri liberi, previa audizione della minore e sempre che ciò non si riveli pregiudizievole per la sana e serena crescita della stessa; il padre potrà tenere con sé la figlia minore I. a fine settimana alternati dalle ore 9,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, nonché un pomeriggio infrasettimanale; la minore I. trascorrerà inoltre con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie (alternativamente comprendenti il giorno di Natale ed il giorno di C.), 3 giorni durante le vacanze pasquali (alternativamente comprendenti il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, nonché, ad anni alterni, il giorno del compleanno;
- 3) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano ad organizzare un percorso di sostegno psicologico in favore della figlia minore I.;
- 4) invita le parti ad intraprendere un percorso congiunto di mediazione familiare;
- 5) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori I. ed I., la somma di Euro 300,00 mensili (pari ad Euro 150,00 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative;

6) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della stessa, la somma di Euro 180,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;

7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Savona, il 6 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2022.